



Immigrati clandestini a Rosarno. Per chi si trovi in condizioni di estrema indigenza la Consulta ha stabilito non si possa configurare il reato di clandestinità punibile con l'arresto

→ **La Consulta** bocchia la norma sugli immigrati contenuta nel «pacchetto sicurezza» del 2009

→ **«Non è punibile** chi non ottempera all'espulsione perché in stato di estrema indigenza»

Clandestini, non c'è reato se restano in Italia per povertà

A rivolgersi alla Corte Costituzionale è stato il Tribunale di Voghera, chiamato a giudicare sul caso di una clandestina destinataria di più decreti di espulsione, ma che non aveva potuto lasciare l'Italia.

PINO STOPPON

ROMA
attualita@unita.it

La Corte Costituzionale bocchia uno dei capitoli più pesanti del «pacchetto sicurezza» 2009. Non sono punibili gli immigrati che per povertà o comunque per «giustificato motivo», non hanno eseguito -

per più volte - l'ordine di allontanamento intimato dalla questura e sono rimasti illegalmente in Italia, come clandestini. Perde un pezzo, così, una delle norme relative al reato di clandestinità.

A sollevare il caso rivolgendosi alla Consulta è stato il Tribunale di Voghera, chiamato a giudicare sul caso di una donna clandestina che più volte era stata colpita da un decreto di espulsione ma che, per motivi di estrema indigenza, non aveva potuto lasciare l'Italia con i propri mezzi. Sarebbe, questo, un «giustificato motivo», che però non è stato previsto dall'articolo 14 del testo unico sull'immigrazione, così come modifica-

to dall'ultimo «pacchetto sicurezza» del governo Berlusconi (si tratta della legge 94 del luglio 2009). Ebbene, la Corte Costituzione rileva innanzitutto che il «pacchetto sicurezza» ha

La sentenza

«Occorre bilanciamento tra il rispetto della legge e quello della persona»

umentato nel massimo - da quattro a cinque anni - la pena per lo straniero inottemperante a più di un ordine di allontanamento. Ma a fronte di questo, critica il fatto che non sia sta-

to previsto un «giustificato motivo». Si tratta infatti - scrivono i giudici costituzionali nella sentenza depositata ieri in cancelleria - di una clausola che, come la Corte ha già rilevato, è tra quelle «destinate in linea di massima a fungere da «valvola di sicurezza» del meccanismo repressivo». Nel caso, ad esempio, di «estrema indigenza, indisponibilità di un vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, difficoltà nell'ottenimento dei titoli di viaggio, etc», la clausola di «giustificato motivo» esclude - sottolinea la Corte - la «configurabilità del reato».

Nel caso concreto, la donna straniera che per tre volte non aveva adempiuto all'ordine di allontana-